



*SINDACATO AUTONOMO DEI FINANZIERI*



*ENTE NAZIONALE SPORTIVO ITALIANO*

## **PROTOCOLLO DI INTESA**

**TRA**

**SINDACATO AUTONOMO DEI FINANZIERI (S.A.F.)**

**codice fiscale 96420860585 con sede in**

**Roma, via Giulio Romano n. 5**

**e**

**ENTE NAZIONALE SPORTIVO ITALIANO (E.N.S.I.)**

**codice fiscale 97283840581 con sede in**

**Roma, via Avidio Cassio n.11**

### **PREMESSO**

- ✓ che il “**S.A.F.**” non persegue fini di lucro ed ha lo scopo di conseguire, tra le altre, le seguenti finalità:
  - a) promuovere iniziative ed azioni di solidarietà, anche attraverso comuni iniziative con il personale in servizio o in quiescenza, appartenente anche alle altre Amministrazioni dello Stato, finalizzate anche a concretizzare sinergie culturali e professionali;
  - b) promuovere la solidarietà, l'etica professionale, la valorizzazione della professionalità attraverso corsi di aggiornamento professionale, la trasparenza e la cura del benessere del personale;
- ✓ **L'E.N.S.I.** è un Ente di promozione sportiva, assistenziale, formativo e volontariato che si prefigge, tra l'altro, di:
  - a) promuovere e organizzare attività motorie e sportive, a carattere amatoriale,



seppure con modalità competitive, con scopi di ricreazione, crescita, salute, maturazione personale e sociale, di formazione fisico-sportiva, direttamente ed attraverso le Associazioni e Società Sportive ad esso affiliate;

- b) di promuovere e realizzare iniziative e progetti a carattere sociale, direttamente ed attraverso le Associazioni di promozione Sociale ad esso affiliate;
- c) promuovere ed organizzare corsi di formazione professionale senza scopo di lucro, secondo la Legge 4/2013.

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **Art. 1 - Oggetto del Protocollo**

Il presente protocollo d'intesa ha la finalità di prevedere uno scambio continuo di iniziative, programmi e progetti che le due Associazioni intenderanno realizzare in collaborazione, secondo le previsioni dei rispettivi Statuti.

### **Art. 2 - Durata del Protocollo**

Il presente protocollo d'intesa avrà la durata di 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla data della sua sottoscrizione e sarà tacitamente rinnovato alla scadenza se non richiesto da una delle parti con lettera raccomandata con preavviso di 3 (tre) mesi dalla scadenza.

### **Art. 3 - Divieto di cessione e di subingresso**

Il presente Protocollo, il suo oggetto e i rapporti dal medesimo disciplinati, non potranno costituire oggetto di cessione né di subingresso parziale e/o totale a favore di terzi diversi dal *partner*.



#### **Art. 4 - Obblighi del Partner**

Il *partner* si obbliga a:

- ✓ comunicare al titolare, per la durata del presente protocollo, modifiche apportate all'atto costitutivo, allo Statuto ed alla rappresentanza legale;
- ✓ garantire il rispetto delle vigenti norme di legge, regolamentari, nonché dei contratti di lavoro. La responsabilità relativa ai suddetti rapporti è esclusivamente ed unicamente in capo al *partner*;

#### **Art. 5 - Tutela dei dati**

Tutti i dati personali e le informazioni di cui le Parti dovessero entrare in possesso nello svolgimento del Protocollo, dovranno essere considerate strettamente riservate e pertanto le Parti non ne potranno far uso per scopi diversi da quelli espressamente contemplati e rientranti nell'oggetto del presente Protocollo.

Roma, lì 01 giugno 2020

**Il Legale Rappresentante**  
**Sindacato Autonomo dei Finanziari**  
**Vincenzo Pellegrino**

**Il Presidente E.N.S.I.**  
**dott. Massimo di Mauro**

